

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 1 AGOSTO 2011 , n. 11

Interventi per favorire l'occupazione femminile

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce e sostiene l'occupazione femminile in attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne ai sensi dell'articolo 37 della Costituzione e della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativa all'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, attraverso azioni positive, in armonia con gli indirizzi e i criteri del piano di sviluppo provinciale, volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità e dirette a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

2. Le azioni positive previste dal comma 1 perseguono in particolare le seguenti finalità:

- a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
- b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
- c) eliminare le condizioni, le forme organizzative e di ripartizione del lavoro che creano disparità di trattamento con conseguente pregiudizio per la formazione, per l'avanzamento professionale e di carriera e quindi per il trattamento economico e retributivo;
- d) favorire la conciliazione della vita professionale con quella familiare anche attraverso forme di flessibilità dell'organizzazione del lavoro e dell'orario;

- 2 -

- e) promuovere l'inserimento della donna nelle attività, nei settori professionali e nei livelli in cui sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilità;
- f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile anche attraverso la promozione della formazione imprenditoriale e la qualificazione della professionalità della donna imprenditrice e l'agevolazione dell'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.

Art. 2
Attuazione delle azioni positive

1. La Provincia attua le azioni positive previste dall'articolo 1 attraverso:
 - a) il piano degli interventi di politica del lavoro previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), nell'ambito delle iniziative richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della medesima legge provinciale;
 - b) i progetti di azioni positive elaborati dal consigliere/dalla consigliera di parità previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna), nell'esercizio dei compiti individuati dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
 - c) le attività di promozione e gli interventi realizzati dalla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità tra uomo e donna, anche su iniziativa della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna istituita dalla legge provinciale n. 41 del 1993;
 - d) le misure volte a coordinare i tempi del territorio e a favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro previste dalla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare);
 - e) gli aiuti volti a favorire l'imprenditoria femminile previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

Art. 3
Dialogo sociale

1. Per i fini di questa legge la Provincia promuove e incoraggia il dialogo tra le parti sociali, anche in collaborazione con la commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna nell'esercizio dei compiti previsti dall'articolo 5 della legge provinciale n. 41 del 1993, attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla promozione professionale, nonché dei contratti collettivi, dei codici di comportamento, di ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. La Provincia incoraggia inoltre le parti sociali, nel rispetto della loro autonomia, a promuovere la parità tra gli uomini e le donne, a introdurre disposizioni lavorative flessibili intese a facilitare l'armonizzazione della vita professionale con la vita privata.

- 3 -

Art. 4
Informazione al Consiglio provinciale

1. Almeno ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti da questa legge, al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione degli interventi in materia di politica del lavoro e verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche a sostegno dell'occupazione femminile anche in relazione all'evoluzione del mercato del lavoro.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 1 Agosto 2011

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno le note esplicative della legge per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle sopprese sono barrate.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 37 della Costituzione dispone:

"Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione."

Nota all'articolo 2

- Gli articoli 1 e 4 della legge provinciale sul lavoro - e cioè della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro) - dispongono:

"Art. I

Principi, finalità e piano degli interventi di politica del lavoro

La Provincia autonoma, nell'esercizio delle proprie competenze, attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione.

A tal fine promuove l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, controlla ed indirizza la mobilità del lavoro, osserva e orienta il mercato del lavoro, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini e particolarmente dei giovani, delle donne e dei disabili.

La politica del lavoro è inserita nella politica di sviluppo economico-sociale territoriale, armonizzata con gli interventi di politica settoriale, finalizzata al mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali.

Nell'elaborazione e nell'attuazione della politica del lavoro la Provincia ricerca la partecipazione delle forze sociali e particolarmente delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali e si avvale della collaborazione dei comprensori.

In attuazione del programma di sviluppo, la Giunta provinciale adotta un piano degli interventi di politica del lavoro di durata non superiore a cinque anni, comunque corrispondente a quello del programma medesimo, da aggiornare in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o del suo assestamento.

Il piano definisce le priorità, le tipologie degli interventi previsti dai successivi articoli con la specificazione delle entità dei finanziamenti e della loro ripartizione per ciascun anno di riferimento, nonché i criteri e le modalità di attivazione degli interventi medesimi.

Nel piano, le iniziative di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7, quinto comma, sono organizzate in progetti in relazione ad obiettivi prestabiliti e verificabili.

"Art. 4

Interventi in materia di orientamento del mercato del lavoro e di sostegno all'accesso al lavoro

Al fine di orientare il mercato del lavoro e sostenere l'accesso al lavoro, la Provincia autonoma può realizzare le iniziative di seguito indicate, in armonia con gli interventi in materia di formazione professionale disciplinata da apposita legge provinciale, secondo le specificazioni contenute nel piano degli interventi di politica del lavoro:

- a) effettuare interventi atti a stimolare e sostenere i livelli occupazionali;
- b) intraprendere iniziative atte a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro o di perdurante stato di disoccupazione, di coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese o alleggerimenti dei costi di assunzione;
- c) realizzare progetti finalizzati all'integrazione, professionalizzazione, accesso al lavoro, tutela del posto di lavoro, anche attraverso incentivi diversificati, a favore dei soggetti in situazione di handicap e degli invalidi civili e del lavoro, mediante assistenza e finanziamento del tirocinio guidato;
- d) assumere ogni opportuna iniziativa promozionale a favore dell'occupazione femminile;
- e) favorire l'assunzione di apprendisti e di giovani in cerca di prima occupazione nonché incentivare le iniziative che realizzano l'alternanza studio-lavoro o la sperimentazione di diverse forme di distribuzione dell'orario di lavoro;
- f) assumere ogni opportuna iniziativa per sostenere la mobilità del lavoro e favorire la ricollocazione dei lavoratori esuberanti per effetto di processi di ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione e crisi aziendale;
- g) incentivare le iniziative di mobilità verticale sui luoghi di lavoro nonché promuovere attività finalizzate all'elevazione professionale e mobilità sociale;
- h) sostenere il lavoro autogestito e le cooperative di lavoro nonché lo svolgimento di lavoro autonomo da parte dei giovani e dei disoccupati;
- i) promuovere l'utilizzazione dei disoccupati e dei giovani in cerca di prima occupazione in lavori socialmente utili;
- j) favorire la stipulazione e promuovere l'esecuzione di accordi tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali o singole imprese contenenti programmi finalizzati all'occupazione e progetti relativi all'assunzione di lavoratori, prestando anche i necessari servizi di assistenza e consulenza in ordine alla fattibilità di essi;
- m) svolgere attività informativa sui diritti dei lavoratori e assumere opportune iniziative che contribuiscano alla riduzione dell'occupazione marginale e della sottoccupazione;
- n) assumere ogni altra iniziativa idonea a orientare il mercato del lavoro e a favorire l'accesso al lavoro."

- L'articolo 10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, dispone:

"Art. 10

Consigliere e viceconsigliere di parità

1. Il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità sono nominati dalla Giunta provinciale, previo esperimento di procedura selettiva, tra persone che possiedano requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. Uno dei componenti della commissione nominata per l'espletamento della procedura selettiva è designato dalla commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna tra i propri componenti. Il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità restano in carica per la durata della legislatura. Entro il 31 marzo di ogni anno il consigliere/la consigliera di parità presenta alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità coadiuva il consigliere/la consigliera di parità e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Il consigliere di parità è componente della commissione provinciale per le pari opportunità. Il consigliere/la consigliera di parità è membro a tutti gli effetti della commissione provinciale per l'impiego e delle commissioni locali per l'impiego di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 19.

4. Il consigliere/la consigliera di parità elabora progetti di azioni positive in collaborazione con la commissione e funge da tramite tra la commissione e l'agenzia del lavoro su problematiche particolari concernenti l'attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro.

5. Il consigliere di parità è pubblico ufficiale ed esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa statale vigente per i consiglieri regionali e provinciali di parità, in quanto detto esercizio sia compatibile con le competenze attribuite dalla normativa provinciale alla commissione provinciale per le pari opportunità, agli organi e alle strutture provinciali.

6. Il consigliere/la consigliera di parità sviluppa rapporti di collaborazione con i consiglieri di parità esistenti a livello internazionale, nazionale, locale e raccoglie le segnalazioni dei consiglieri di parità istituiti a livello locale.

7. Il consigliere e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità sono domiciliati presso il servizio lavoro e si avvalgono della segreteria tecnica di cui all'articolo 9, comma 1.

8. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, su proposta della commissione, il numero massimo delle giornate di effettiva presenza del consigliere e del viceconsigliere di parità nella sede in cui sono domiciliati.

9. Il consigliere di parità e, nel caso di sostituzione, il viceconsigliere di parità, hanno diritto ai permessi e alle indennità spettanti ai consiglieri regionali di parità ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consiglierie e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144). La provincia provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi ai permessi retribuiti spettanti ai loro dipendenti e al pagamento ai lavoratori autonomi delle indennità loro spettanti. Al consigliere e al viceconsigliere di parità, ove non siano lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi o liberi professionisti, spettano le indennità previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2000.

9 bis. Il consigliere di parità può proporre alla Provincia un programma di spese per attività e iniziative nell'ambito delle funzioni previste da quest'articolo, compatibilmente con le disponibilità individuate dal bilancio."

- L'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dispone:

"Art. 15 - Compiti e funzioni

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 3)

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

- a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252⁽³⁶⁾;
- b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
- c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
- d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
- e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
- f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure

efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità , pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

- g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
- h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46;
- i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.

1-bis. La consigliera o il consigliere nazionale di parità , inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11.

3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità , le Direzioni regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 5 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, dispone:

"Art. 5

Funzioni della commissione

1. Per il perseguitamento delle finalità di cui alla presente legge la commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) effettua direttamente o in collaborazione con altri organismi indagini conoscitive sui problemi inerenti alla condizione femminile nella provincia anche sulla base di informazioni e di dati richiesti a tal fine alle competenti strutture;

- b) formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza sostanziale la normativa e gli interventi della Provincia in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, cultura, servizi sociali, sanitari e assistenziali;
 - c) promuove l'adozione di azioni positive da parte di soggetti che operano in ambito provinciale per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità e per il superamento di situazioni discriminanti, esprime parere sul finanziamento di dette azioni e opera il controllo sulle azioni in corso, verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;
 - d) esprime parere sui disegni di legge proposti dalla Giunta provinciale o di iniziativa consiliare rapportabili direttamente o indirettamente alla condizione femminile;
 - e) esprime parere sul piano degli interventi di politica del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 concernente "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro", come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 19, e sul piano triennale della formazione professionale di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28;
 - f) verifica lo stato di applicazione nella provincia della legislazione in materia di parità, con particolare riferimento al lavoro ed alle condizioni di impiego;
 - g) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa atta ad approfondire le problematiche relative alla condizione femminile e ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
 - h) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
 - i) omissis
 - l) omissis
2. Le informazioni e i documenti assunti dalla commissione nel corso delle indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e dei codici deontologici."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 10 marzo 2009, n. 25, d'iniziativa dei consiglieri Caterina Dominici, Michele Dallapiccola, Mauro Ottobre (Partito Autonomista Trentino Tirolese), concernente "Interventi per favorire l'occupazione femminile".
- Assegnato alla seconda commissione permanente il 16 aprile 2009.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente espresso il 3 maggio 2011.
- Approvato dal consiglio provinciale il 21 luglio 2011.

